



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**
della Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO QUOTE ISCRITTI ALL'ORDINE

Regolamento sulla tassa di iscrizione annuale nel registro dei praticanti o nell'albo.

Firmato
Il Presidente
Gasparotto Per. Ind. Manuel



Consiglio Direttivo 2018-2022

Gasparotto per. ind. Manuel	Presidente	Presente
Sofia per. ind. Antonio	Tesoriere	Presente
Caldarde per. ind. Mauro	Segretario	Presente
Conte per. ind Damiano	Consigliere	Deceduto 07-2022
Corato per. ind. Giovanni	Consigliere	Presente
Crivellaro per. ind. Martino	Consigliere	Presente
Marchetti per. ind. Susanna	Consigliere	Presente
Scambi per. ind. Pierdavide	Consigliere	Presente
Zarantonello per. ind. Sereno	Consigliere	Dimesso il 26-05-2021

Revisioni regolamento

Rev.	Delibera Consiglio Direttivo	Descrizione
00	Delibera n. 71 del 14/12/2020	Prima pubblicazione
01	Delibera n. 28 del 21/03/2022	Modifiche secondarie relativa alla gestione delle quote
02	Delibera n. 121 del 17/10/2022	Semplificazione procedura di cancellazione



Art. 1 - Premessa

- a. Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati sono tenuti, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente. Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dalla normativa vigente.
- b. Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento di sospensione, osservate le forme del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 R.D. 275/29. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine con delibera provvede alla sua sospensione a tempo indeterminato, così come meglio disciplinato all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 2 - Obbligatorietà

- a. Il pagamento della tassa/contributo di iscrizione annuale all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Isritto all'Albo.

Art. 3 - Quota

- a. La quota annuale di iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro il mese di settembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
- b. La quota decorre dal 01 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno, non è assolutamente frazionabile, né rateizzabile.
- c. L'isritto è tenuto al pagamento della quota annuale, anche se sospeso, sino a che non verrà cancellato dall'Albo o per provvedimento dell'Ordine o per volontà espressa dallo stesso isritto.

Art. 4 - Comunicazione del contributo di iscrizione

- a. Il Presidente dell'Ordine o il Tesoriere, una volta adottata la delibera dal Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo, informa annualmente gli iscritti, attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.
- b. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, indicate nella richiesta di pagamento che sarà inviata a ciascun Isritto a mezzo PEC e, in caso di mancata comunicazione della PEC da parte dell'isritto (condotta che determinerà un illecito deontologico), a mezzo raccomandata A.R., nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine.
- c. A tal riguardo, sarà cura di ogni isritto comunicare alla Segreteria dell'Ordine le variazioni dei propri contatti necessari alla reperibilità, all'iscrizione e all'aggiornamento dell'Albo (indirizzo, recapiti telefonici, PEC, PEO, polizza assicurativa professionale).

Art. 5 - Mancato pagamento ed effetti conseguenti

- a. Il mancato pagamento della quota comprensiva degli eventuali aggravii e maggiorazioni e degli eventuali arretrati, se non diversamente stabilito da apposita delibera dell'Ordine, darà avvio al procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'isritto, osservando le forme del procedimento disciplinare. Il procedimento di sospensione, trattandosi di procedimento amministrativo, viene gestito direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, il quale, previa contestazione dell'addebito e formale convocazione dell'Isritto, potrà deliberare la sua eventuale sospensione a tempo indeterminato. La Segreteria, a seguito della delibera di sospensione, aggiorna il Fascicolo dell'Isritto ed invia apposita comunicazione a tutti gli Enti preposti.
- b. Decorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Ordine invita il sospeso a tempo indeterminato a sanare la propria posizione debitoria o a manifestare entro 30 giorni la propria volontà di restare iscritto all'Albo, saldando le quote arretrate ed essere, per l'effetto, reintegrato nei diritti e le facoltà ad essa inerenti.
- c. In caso di silenzio ovvero nel caso in cui l'invito di cui al precedente articolo 5.b sia notificato senza che il sospeso comunichi la propria volontà, il Consiglio dell'ordine apre il procedimento e, dopo aver documentato l'avvenuta



notifica dell'invito, lo dichiara contumace. Quindi, preso atto della mancanza di comunicazioni, procede conseguentemente alla cancellazione del sospeso dall'Albo entro i termini di cui al successivo articolo 6. Il Consiglio dell'Ordine provvede senza indugio all'annotazione del provvedimento di cancellazione dell'iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità sull'Albo nazionale di cui all'art. 3 D.P.R. n. 137/2012. Contro il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale, è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, secondo le modalità e le scadenze previste dal D.M. 1 ottobre 1948 e dall'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.

- d. Nel caso in cui il soggetto cancellato, secondo la predetta procedura, dovesse chiedere la reinscrizione allo stesso o ad altro ordine territoriale, deve pagare le quote arretrate maturate fino alla sua cancellazione dall'albo.
- e. In ogni caso, per il mancato pagamento della quota comprensiva degli eventuali aggravii e maggiorazioni, ivi inclusi gli arretrati, si procederà alla loro riscossione a norma di quanto disposto dalla L. 292/78.

Art. 6 - Cancellazione

- a. A seguito dell'invito di cui all'art. 5.b, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento del riscontro per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, si dà luogo al procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 5.c
- b. L'efficacia del provvedimento di cancellazione decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale sia stato deliberato.
- c. Qualora venga meno l'interesse dell'iscritto a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo. La richiesta di cancellazione, in marca da bollo, può essere spedita per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A.R., corredata della copia di un documento di identità, oppure consegnata a mano alla Segreteria dell'Ordine. Se la domanda di cancellazione viene spedita per raccomandata A.R., farà fede la data del timbro postale, in caso di PEC farà fede la data di ricezione. Le richieste di cancellazione, riferite all'anno in corso, pervenute entro il 31 dicembre, determinano il pagamento della quota annuale. La cancellazione decorre dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione.

Art. 7 - Modalità di incasso

- a. Il pagamento della quota avverrà nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla Pubblica Amministrazione.
- b. Circa le modalità di incasso, si rimanda a quanto disciplinato al precedente art. 4.
- c. Anche in caso di cancellazione, le quote annuali arretrate e non corrisposte prima della sospensione continuano ad essere dovute dal soggetto cancellato. L'ordine procederà al recupero del credito al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

Art. 8 - Controllo annuale

- a. La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno di riferimento, se non diversamente stabilito da apposita delibera, invierà un sollecito di pagamento agli inadempienti.
- b. L'invio del sollecito di pagamento avverrà a mezzo PEC all'indirizzo risultante all'Albo dell'Ordine. In caso di indisponibilità dell'indirizzo PEC, l'invio avverrà a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante dall'Albo dell'Ordine.
- c. All'esito della spedizione dei solleciti di pagamento agli iscritti morosi, la Segreteria dell'Ordine comunica al Consiglio Direttivo l'elenco degli Iscritti che non hanno provveduto al pagamento della quota.
- d. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella prima seduta utile e legalmente costituita, verificato l'elenco degli Iscritti che non hanno provveduto al pagamento della quota, procede secondo quanto previsto al precedente art. 5



Art. 9 - Trasferimento ad altro Ordine

- a. In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti delle quote di iscrizione; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta, verrà rilasciato solo dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
- b. La quota da versare al CNPI è di competenza dell'Ordine di provenienza, il quale provvederà a versare i dodicesimi rimanenti all'Ordine di destinazione.
- c. Il Collegio di provenienza pagherà in dodicesimi l'Ordine dove chiederà di essere trasferito l'iscritto.

Art. 10 – Iscrizione nell'Albo in caso di cancellazione

- a. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione dall'albo deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il periodo di iscrizione pregresso e mai corrisposte. Per effetto della cancellazione dall'albo professionale, la prescrizione dei crediti, derivanti dalle quote annuali insolute, è interrotta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della domanda di reinscrizione

Art. 11 - Iscritto sospeso

- a. Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno della sospensione e fino al saldo della stessa verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine (vidimazione parcelle professionali, inserimento nelle terne di competenza dell'Ordine, Commissioni, validazione dei crediti formativi, ecc.).

Art. 12 - Reintegrazione Iscritto sospeso

- a. In caso di sospensione dell'iscritto disposta a norma dell'art. 2 L. 536/49, la reintegrazione avviene solo a seguito di avvenuto versamento delle quote non pagate comprensive degli eventuali aggravii e maggiorazioni.
- b. La sospensione per morosità viene revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Disposizioni finali

- a. Il presente regolamento abroga ogni precedente regolamento e disposizione.
- b. Eventuali modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Entrate in vigore

- a. Il presente Regolamento entra in vigore oggi.

Vicenza, 28/10/2022



Sommario

Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Obbligatorietà	3
Art. 3 - Quota	3
Art. 4 - Comunicazione del contributo di iscrizione	3
Art. 5 - Mancato pagamento ed effetti conseguenti	3
Art. 6 - Cancellazione	4
Art. 7 - Modalità di incasso	4
Art. 8 - Controllo annuale	4
Art. 9 - Trasferimento ad altro Ordine	5
Art. 10 – Iscrizione nell’Albo in caso di cancellazione	5
Art. 11 - Iscritto sospeso	5
Art. 12 - Reintegrazione Iscritto sospeso	5
Art. 13 - Disposizioni finali	5
Art. 14 - Entrate in vigore	5